

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI**Sezione I - Informazioni sulla banca****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA****Società Cooperativa**

Sede Legale: 20048 Carate Brianza (MI) - Via Cusani, 6

Codice ABI: 08440-0

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 2707

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Capitale Sociale al 31/12/2008 - Euro 1.779.720,96

Riserva Legale al 31/12/2008 - Euro 186.132.011,51

Sito Internet: www.bcccarate.it**Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio**

Il servizio consente al correntista di:

- incassare assegni (bancari, circolari o titoli simili) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli simili) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l'importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);
- incassare, tramite il servizio RiBa (ricevuta bancaria), i propri crediti mediante l'invio di un avviso e successiva emissione di una ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore. La ricevuta bancaria elettronica presentata per l'incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza;
- di pagare mediante bonifico una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all'estero o di altri soggetti (es. Poste). Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l'ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE l'ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca destinataria (cfr. Regolamento CE 2560/01);

Per negoziazione di valuta si intende la trasformazione della valuta in un'altra valuta o di valuta contro euro. Per contratto a termine in valuta si intende quell'operazione che permette di annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro, stabilendo un cambio che verrà applicato ad una data futura. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Principali rischi (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- mancato pagamento dell'assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell'assegno; contraffazione totale o parziale dell'assegno;
- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.
- l'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento di negoziazione;
- rischio Paese, e cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.
- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio**A) BONIFICI VERSO L'ESTERO**

Termine massimo di accredito dei fondi sul conto della banca del beneficiario (calcolato a decorrere dalla data di accettazione dell'ordine di bonifico, corrispondente alla data di ricezione dell'ordine stesso da parte della BCC, purché sussistano in tale momento tutte le condizioni di eseguibilità del bonifico, e cioè benefondi, benefirma, coordinate bancarie del beneficiario)

n° 4 gg lav. bancari

- Commissioni e spese a carico dell'ordinante, a favore della BCC Eur 13,00
- Valuta di addebito in conto data ordine
- Tasso di cambio: per divise paesi Efta è il tasso di cambio rilevato nel giorno data ordine per divise paesi area Euro è il tasso di cambio fissato dalle parità in vigore.

B) BONIFICI DALL'ESTERO

Termine massimo in cui i fondi sono messi a disposizione del beneficiario su suo c/c (calcolato a decorrere dalla data di accredito dei fondi sul conto della BCC)

stessa giornata

- Commissioni e spese a favore della BCC Eur 13,00
- Tasso di cambio: per divise paesi Efta è il tasso di cambio rilevato nel giorno lavorativo successivo alla data disponibilità banca per divise paesi area Euro è il tasso di cambio fissato dalle parità in vigore.

C) BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Per "Bonifico Transfrontaliero" si intende l'operazione effettuata su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediato in uno stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.

Ai Bonifici Transfrontalieri di importo fino a 50.000 Euro vengono applicate le commissioni previste per i Bonifici Italia (Regolamento CE N. 2560/2001). Per disposizioni di bonifico prive di codice IBAN del beneficiario e del codice BIC della banca del beneficiario verrà applicata una penale di 5,00 Euro.

Termine massimo di accredito dei fondi sul conto della banca del beneficiario (calcolato a decorrere dalla data di accettazione dell'ordine di bonifico, corrispondente alla data di ricezione

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

dell'ordine stesso da parte della BCC, purché sussistano in tale momento tutte le condizioni di eseguibilità del bonifico, e cioè benefondi, benefirma, coordinate bancarie del beneficiario) n° 4 gg lav. bancari

Termine massimo in cui i fondi sono messi a disposizione del beneficiario su suo c/c (calcolato a decorrere dalla data di accredito dei fondi sul conto della BCC) n° 1 gg lav. bancario

Ai sensi dell'art. 4 d.lgs 253/2000, la banca che non esegue il bonifico transfrontaliero nei termini previsti, è tenuta ad indennizzare il cliente mediante pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la scadenza dei termini di esecuzione del bonifico e la data di effettiva esecuzione dello stesso.

D) BONIFICI DALL'ESTERO (altri)

- In Euro		
- Spese fisse	Eur	13,00
- Valuta (dalla data di accredito alla BCC)		stessa giornata
- In Divisa "OUT"		
- Spese fisse	Eur	13,00
- Valuta (dalla data di accredito alla BCC)	gg	3 lav.

E) BONIFICI DA ESTERO E GIRATI A CORRISPONDENTI ITALIANE

- In Euro		
- Spese fisse	Eur	20.00
- Valuta (dalla data di accredito alla BCC)	gg	4 lav.
- In Divisa "OUT"		
- Spese fisse	Eur	20.00
- Valuta (dalla data di accredito alla BCC)	gg	4 lav.

F) PAGAMENTI PER CONTO DELLA CLIENTELA

- In Euro		
- Spese fisse	Eur	13.00
- Valuta		Data ordine
- In Divisa "OUT"		
- Spese fisse	Eur	13.00
- Spese fisse per US\$	Eur	16.00
- Valuta		Data ordine
- PENALE per errate e/o incomplete coordinate bancarie PIU' EVENTUALI SPESE RECLAMATE DAI CORRISPONDENTI	Eur	5.00

G) ASSEGNI

- TRATTI SU BANCHE ITALIANE		
- spese incasso assegni euro	Eur	4.15
- spese incasso assegni divisa	Eur	4.15
- spese incasso assegni USD	Eur	5.45
- valuta euro		7 lav.
- valuta divisa		lavorati al dopo incasso
- TRATTI SU BANCHE ESTERE		
- spese incasso assegni euro	Eur	4.15
- spese incasso assegni divisa	Eur	4.15
- spese incasso assegni USD	Eur	5.45
- valuta euro		15 lav.
- valuta divisa		10 lav.
- valuta assegni irregolari euro		lavorati al dopo incasso
- valuta assegni irregolari divisa		lavorati al dopo incasso

H) DOPO INCASSO IMPORT

- commissione incasso effetti		0.150% minimo Euro 16.00
- commissione incasso documenti		0.30% minimo Euro 40.00
- consegna franco pagamento	Eur	30.00
- rilascio impegno banca al mese o fraz.e/o rilascio documenti contro accettazione effetto		0.30% vista + 0.150% mese

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

- minimo	Eur	40.00
- rilascio contro impegno trassato		0.30%
- minimo	Eur	16.00
- accusa ricezione	Eur	5.00
- avviso di scadenza	Eur	5.00
- modifiche	Eur	15.00
I) DOPO INCASSO EXPORT		
- commissione incasso effetti	0.150%	minimo Euro 12.00
- commissione incasso documenti	0.30%	minimo Euro 16.00
- consegna franco pagamento	Eur	30.00
- rilascio impegno banca al mese o fraz.	0.30% vista + 0.150% mese	minimo Euro 40.00
- accusa ricezione	Eur	5.00
- avviso di scadenza	Eur	5.00
- modifiche	Eur	15.00
L) CREDITI DOCUMENTARI IMPORT		
- commissione apertura al trimestre o fraz	0.30%	minimo Euro 40.00
- diritto fisso di modifica	Eur	51.65
- commissione utilizzo a vista	0.30%	minimo Euro 40.00
- comm. utilizzo differite al mese o fraz.		0.150% + comm.vista
- commissione mancato utilizzo	0.150%	minimo Euro 40.00
M) CREDITI DOCUMENTARI EXPORT		
- diritto fisso di notifica	Eur	36.15
- diritto fisso di modifica	Eur	36.15
- commissione utilizzo a vista	0.30%	minimo Euro 40.00
- comm. utilizzo differite al mese o fraz.		0.150%
- commissione mancato utilizzo	0.150%	minimo Euro 40.00
N) FIDEJUSSIONI		
- rilascio fidejussioni al mese o fraz.	0.20%	minimo Euro 40.00
O) CONTI VALUTARI RESIDENTI		
- spesa tenuta conto trimestrale	Eur	20.00
- spesa per operazione	Eur	2,20
- Bollo su estratto conto		
- persone fisiche	Eur	34,20
- persone giuridiche	Eur	73,80
P) FINANZIAMENTI EXPORT		
- anticipi euro		Euribor + 6 punti - max 7,75%*
- anticipi altra divisa		Eurodepositi + 6 punti - max 7,75%
* per finanziamenti di importo fino a Euro 5.000,00 tasso max 9,50%		
- spese accensione	Eur	15,00
- spese proroghe	Eur	20,00
- spese estinzioni	Eur	20,00
Q) FINANZIAMENTI IMPORT		
- anticipi euro		Euribor + 6 punti - max 7,75%*
- anticipi altra divisa		Eurodepositi + 6 punti - max 7,75%
* per finanziamenti di importo fino a Euro 5.000,00 tasso max 9,50%		
- spese accensione	Eur	15,00
- spese proroghe	Eur	20,00
- spese estinzioni	Eur	20,00
R) SPESE E COMMISSIONI VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI OPERAZIONE		
- commissione di intervento/servizio		0.150%
- commissione arbitraggio		0.20%

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (art. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

- costo CVS	Eur	5,00
- spese di ricerca (più eventuali reclamate)	Eur	15,50
- recupero spese PP.LL	Eur	5,20
- recupero spese (generiche per ogni operazione)	Eur	5,20
- spese DHL		secondo tariffario
- costo swift Europa	Eur	10,00
- costo swift oltre	Eur	20,00
- costo telex	Eur	15,00

Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

Il rapporto di conto corrente è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l'attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato.

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.

Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i contestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, se il rapporto è intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei contestatari.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatari.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratorie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, [relativamente ai bonifici transfrontalieri](#), il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Reclami

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della propria Banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a : Arbitro Bancario Finanziario (A B F). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria Banca.

Foro competente - Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Convenzione di assegno - Il cliente, per poter disporre delle somme sul conto mediante assegni, è per legge obbligato a dichiarare alla banca, all'atto del rilascio dei moduli di assegno, di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni. Dovrà aver cura di conservare i moduli e dovrà informare la banca della loro eventuale perdita o sottrazione al fine di non rispondere delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto in conto corrente, il cliente dovrà restituire alla banca i moduli non utilizzati.

La banca non sarà tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo bancomat/pagobancomat.

Addebito in conto di assegni o cambiali (si riporta il testo integrale dell'art. 2) – "Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiarla."

Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RIBA e RID) (si riporta il testo integrale dell'art. 4, comma 1) – "L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche. Gli importi degli assegni bancari e circolari versati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l'incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nell'allegato delle condizioni economiche."

Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari – L'importo degli assegni esteri, vaglia, effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese – I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura finale produce interessi nella misura applicabile alla data di riferimento della cessazione del contratto.

Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi – La banca non corrisponde più gli interessi, non addebita più le spese di gestione del conto né invia l'estratto conto, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250,00 euro.

Recesso - Le parti possono recedere dal contratto di conto corrente con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni. Il preavviso non è richiesto solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Voce	Definizione
Assegni/effetti sbf	Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.
Assegni/effetti al dopo incasso	Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Richieste di esito	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso.
RiBa	Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore.
Bonifici ordinari Italia con ordine ripetitivo (da e per paesi UE in €)	Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo con ordine ripetitivo.
Bonifici con valuta anterogata	Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria.
Bonifici da/per l'estero in divisa estera	Bonifici da e per l'estero espressi in valuta diversa da quella corrente.
Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del BIC della banca destinataria	Bonifici disposti senza l'indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente.
Tasso di cambio (fonte di riferimento)	Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI

Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)